

Prot. n. 343/C/2019

Preg.mi Sigg.
Titolari e/o Legali Rappresentanti
delle Imprese associate
LORO SEDI

Ragusa, 9 Dicembre 2019

Oggetto: **Cartelli pubblicitari: ogni Comune ha la sua disciplina ma non può porre un divieto generalizzato.**

La disciplina degli impianti di pubblicità e di quelli per le pubbliche affissioni è contenuta in parte nell'articolo 23 del Codice della Strada, che detta alcune prescrizioni, e poi negli appositi Regolamenti approvati dai Comuni dove sono contenute: le specifiche tecniche (tipologia, colori, materiali, dimensionamento ecc.); il posizionamento, anche in base alle diverse zone del territorio; eventuali divieti di collocamento; le modalità autorizzative e le tariffe applicabili.

Anche il cantiere edile può essere spesso interessato dalla esposizione di striscioni o cartelloni pubblicitari che reclamizzano prodotti e ditte collegate alle attività di cantiere, o che pubblicizzano la compravendita e la locazione, sia per edifici in costruzione che in restauro per cui è importante conoscere bene la disciplina applicabile e i divieti eventualmente previsti così come, in questo specifico caso, della durata massima consentita per l'esposizione. Quasi tutti i regolamenti comunali dettano specifiche disposizioni per i cantieri edili.

Con una recente **sentenza (n. 6416 del 24 settembre 2019) il Consiglio di Stato** ha avuto modo di chiarire che il regolamento comunale che stabilisca un divieto generalizzato salvo poche eccezioni è illegittimo. Precisa il collegio che se viene adottato un provvedimento di divieto nell'agire amministrativo esso deve essere connesso ad una specifica ragione che potrà, ad esempio, essere inerente a questioni di sicurezza stradale oppure sanitaria, o anche aspetti della configurazione edilizia delle costruzioni, o ancora ragioni di carattere ambientale di diversa natura: quindi il divieto dovrà di fatto essere attuativo di specifiche norme di legge.

Cordialità

ANCE RAGUSA
Il VICE PRESIDENTE
(Geom. Giovanni Bonometti)